

## “Diritto all’oblio” e portata territoriale del “diritto alla deindicizzazione”: la Corte ridisegna i confini applicativi

*di Gianluca Bellomo*

**Title:** “Right to be forgotten” and territorial scope of the “right to de-referencing”: The Court draws the new borders

**Keywords:** Right to be forgotten; Territorial scope; Right to de-referencing.

1. – Il «diritto all’oblio» si sostanzia, nella sua accezione originaria, nella facoltà da parte di un soggetto di richiedere la rimozione di notizie che lo riguardano, relative a fatti o vicende personali, pubblicate in un determinato periodo storico ma che, con il passare del tempo, perdono di rilevanza informativa. Molto è stato scritto sulle differenze di questo con il «diritto alla cancellazione», in particolari casi e condizioni, di dati personali (su cui *amplius* v. A. Ricci, *I diritti dell’interessato*, in G. Finocchiaro, *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Torino, Zanichelli, 2017, 195-211). Proprio il diritto all’oblio, che era stato inizialmente pensato come forma di tutela nei confronti dei tradizionali mezzi d’informazione (per una ricostruzione storica cfr. M. Mezzanotte, *Il Diritto all’oblio*, Napoli, ESI, 2009), è stato successivamente esteso anche al mondo digitale. Infatti, dapprima con l’art. 12 della Direttiva 95/46/CE e poi, a far data dal 25 maggio 2018 con la piena entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in inglese c.d. GDPR) che ha abrogato la precedente Direttiva, è ora disciplinato all’art. 17 del GDPR dal significativo titolo “Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)”, che da come è formulato sembrerebbe tra l’altro riunificare lo statuto giuridico delle due fattispecie storicamente separate.

L’applicazione al mondo digitale del «diritto all’oblio» ha comportato una serie di problematiche nuove nella contemperazione di questo con il «diritto all’informazione» e con i meccanismi di funzionamento delle nuove tecnologie, ed in particolare con la Rete e con i servizi offerti sul web (su cui M. Bassini, O. Pollicino, *Reconciling right to be forgotten and freedom of information in the digital age. Past and future of personal data protection in the EU*, in *DPCE*, 2/2014, 640-661; ma anche più in generale A. Monti, R. Wacks, *Protecting Personal Information*, Oxford (UK), Hart Publishing, 2019).

Tra le possibili declinazioni attuative di tale diritto è stata riconosciuta anche la facoltà, da parte dell’interessato (cioè del soggetto al quale si riferiscono i dati personali coinvolti), di richiedere ai motori di ricerca la rimozione di uno o più collegamenti a pagine web nelle quali siano contenute informazioni che appaiono associate ad una ricerca effettuata partendo dal proprio nome (c.d. «diritto alla deindicizzazione»). Tale

ultima estensione applicativa del diritto all'oblio è stata di fatto creata dalla giurisprudenza dell'UE con la ormai celebre sentenza Google Spain dell'aprile 2014 (Corte giust., Sent. 13.5.2014, Google Spain e Google, causa C-131/12, EU:C:2014:317, su cui degli oltre settanta commenti pubblicati e censiti a livello europeo v., tra quelli in italiano, almeno O. Pollicino, *Google rischia di «vestire» un ruolo para-costituzionale*, in *Quotidiano del Diritto*, 14 Mag. 2014, ma anche dello stesso autore, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Dir. inform.*, 4-5/2014, 569-589; e *Diritto all'oblio e conservazione di dati. La Corte di giustizia a piedi uniti: verso un digital right to privacy (osservazione a Corte di giustizia dell'Unione europea - Grande Sezione - 13 maggio 2014 - n. C-131/12 e 8 aprile 2014 - n. C-293/12, C-594/12)*, in *Giur. cost.*, 3/2014, 2949-2958; inoltre A.L. Valvo, *Il diritto all'oblio nell'epoca dell'informazione "digitale"*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2/2015, 347-357; ma anche M. Bassini, *Google davanti alla Corte di giustizia: il diritto all'oblio*, in *Quad. cost.*, 3/2014, 730-733).

In detta, ormai storica, pronuncia il giudice di Lussemburgo ha infatti riconosciuto che i link risultanti da una ricerca effettuata a partire dal nome di un soggetto possono essere definiti, a determinate condizioni, come «dati personali», alla luce della normativa in materia, e conseguentemente che i motori di ricerca, in qualità di soggetti qualificati come «titolari del trattamento» sono obbligati a garantire, ove richiesto ed ove ne ricorrano le condizioni previste oggi al citato articolo 17 del GDPR, l'esercizio del «diritto all'oblio» agli eventuali interessati attraverso la c.d. «deindicizzazione», cioè rimuovendo detti collegamenti dai risultati ottenibili dai propri utenti. Veniva così sancita dalla Corte nel 2014, almeno in linea di principio e salve alcune eccezioni, la prevalenza nell'ordinamento europeo del diritto al corretto trattamento dei dati personali sia sull'interesse economico degli operatori coinvolti, sia sul diritto ad essere informati degli utenti di internet. Ciò proprio attraverso l'obbligo della deindicizzazione, a determinate condizioni, dei link descritti. E questo indipendentemente dalla rimozione dei dati personali dalle rispettive pagine web richiamate dai link; o comunque anche ove la pubblicazione di detti dati indicizzati dal motore di ricerca fosse lecita da parte del sito web che li ospitava.

Proprio nella citata pronuncia si iniziarono a stabilire, inoltre, alcuni primi limiti di estensione territoriale di attuazione dell'obbligo di deindicizzazione da parte, nel caso di specie, del famoso motore di ricerca coinvolto, in particolare ritenendo sufficiente a far scattare tale obbligo lo stabilimento del soggetto gestore in uno dei paesi membri dell'UE in qualità di «titolare del trattamento» di dati personali (cfr. p.ti 57-60 della citata sentenza).

La sentenza qui oggi in esame, a distanza di cinque anni dalla prima, fornisce una ghiotta occasione alla Corte per tornare a pronunciarsi sul «diritto all'oblio», ed in particolare sulla c.d. «deindicizzazione». In questa occasione, infatti, vengono affrontati alcuni punti che erano rimasti sullo sfondo nella precedente sentenza del 2014 e che sono oggi presenti nelle questioni pregiudiziali, poste dal *Conseil d'État* (Consiglio di Stato) francese, proprio con riguardo alla portata territoriale di tale diritto. E, conseguentemente, alla estensione dell'eventuale obbligo di Google di rimuovere o meno (per un *interessato* che lo richieda e ne abbia diritto), dai risultati prodotti dal proprio motore di ricerca, quelli che conseguono ad una ricerca effettuata, all'interno del territorio dell'UE, a partire proprio dal nominativo dell'interessato stesso.

2. – La controversia oggetto della sentenza in commento nasce tra la società Google LLC (suceduta alla Google Inc.) e la *Commission nationale de l'informatique et des libertés* (CNIL, ovvero l'equivalente del Garante per la protezione dei dati personali in Italia), a seguito della sanzione di EUR 100.000 comminata dal Garante francese al gestore del

famoso motore di ricerca il 10 marzo 2016, sulla base del rifiuto da parte di Google, nell’eseguire una domanda di deindicizzazione, di applicare tale azione a tutti i *gTLDs* (*generic Top Level Domains*: cioè l’ultima parte dell’indirizzo DNS che viene inserito nel browser per accedere al motore di ricerca dagli utenti) tematici (es. .com) e geografici (es. .it, per l’Italia; .es, per la Spagna; .de per la Germania; ecc.) utilizzati per localizzare geograficamente il proprio motore di ricerca, e non solo su quella il cui nome di dominio corrispondeva allo Stato membro del richiedente (in questo caso .fr per la Francia).

Successivamente alla scadenza della diffida ad adempiere formulata dal CNIL Google propone in via complementare l’attuazione di un c.d. «blocco geografico». Cioè la possibilità di settare i propri motori di ricerca in modo tale da non consentire l’accesso, da parte di chi effettua ricerche a partire dal nome di un interessato e da un indirizzo IP che si presuma avere la medesima origine geografica (UE) di quest’ultimo, ai risultati da rimuovere, indipendentemente dalla estensione del motore di ricerca sul quale l’utente possa effettuare tale ricerca. Detta proposta veniva ritenuta insufficiente dall’Autorità francese che provvedeva comunque a comminare detta sanzione nei confronti di Google.

La Società, non condividendo tale pronuncia del Garante nazionale, proponeva ricorso di fronte al Consiglio di Stato francese chiedendo l’annullamento del provvedimento e della relativa sanzione.

Il Giudice di appello in prima battuta rilevava che se è vero che Google utilizza motori di ricerca con estensioni differenti per i diversi Stati membri nei quali opera, al fine di ottimizzare i risultati di ricerca, in particolare con riferimento alle differenti lingue utilizzate, è altrettanto vero però che l’attività posta in essere dai singoli fruitori del servizio può essere considerata come un «trattamento unico di dati personali» ai fini della normativa francese. Infatti, da una parte i link forniti in risposta alle ricerche effettuate dai differenti utenti sull’intero territorio europeo provengono da banche dati e da operazioni di indicizzazione comuni (p.to 36 sentenza); dall’altra esistono applicazioni-ponte («*gateway*») tra i differenti nomi di dominio dei vari motori di ricerca che reindirizzano automaticamente le ricerche, oltre alla presenza di marcatori («*cookies*») anche su estensioni DNS (*Domain Name System*) diverse da quella originariamente utilizzata dal singolo utente. Pertanto tale trattamento di dati personali sarebbe comunque effettuato nell’ambito di uno degli stabilimenti di Google (Google France) sul territorio francese e quindi sottoposto al diritto francese.

Dal proprio canto Google, di fronte al Consiglio di Stato, sostiene che la sanzione irrogata sarebbe fondata su una interpretazione errata della normativa francese, che recepiva l’art. 12, lett. b), e l’art. 14, primo comma, lett. a), della Direttiva 95/46, sulla cui base il giudice di Lussemburgo nella citata sentenza Google Spain ha riconosciuto un «diritto alla deindicizzazione». Infatti, secondo Google, nella sentenza del 2014 non verrebbe indicato alcun limite all’estensione territoriale dell’esercizio del diritto di rimozione dei link controversi e quindi non vi sarebbe alcun obbligo di rimozione automatica da tutti i nomi di dominio del proprio motore di ricerca in capo alla Società che lo gestisce. Attraverso tale interpretazione, sempre secondo il ricorrente, il CNIL con l’eccessiva estensione territoriale del riconoscimento del diritto alla deindicizzazione violerebbe sia i principi di cortesia e di non ingerenza, nella sovranità delle scelte di altri paesi non UE, sanciti dal diritto internazionale; sia le libertà d’espressione, d’informazione, di comunicazione e di stampa, riconosciute, in particolare, dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (p.to 38 sentenza).

Alla luce di quanto sopra, il Giudice del rinvio decide di sospendere il procedimento e di adire la Corte di Giustizia su tre questioni pregiudiziali.

La prima con la quale, in buona sostanza, si chiede se il «diritto alla deindicizzazione», così come introdotto dalla Corte con la sentenza del 2014 imponga, alla luce della normativa vigente all’epoca dei fatti, un obbligo alla rimozione su tutti i

nomi di dominio del motore di ricerca coinvolto così che i risultati oggetto della richiesta non vengano visualizzati. E ciò indipendentemente dal luogo dal quale viene effettuata la ricerca sul nome del richiedente e quindi anche se al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della Direttiva 95/46.

Con la seconda questione, ove la risposta alla prima fosse negativa, si domanda se il limite geografico di rimozione vada previsto per i soli risultati prodotti dal motore di ricerca con l'estensione dello Stato dal quale si effettua la ricerca o al più alle estensioni di tutti i Paesi membri.

Infine, con la terza ed ultima questione, la Corte viene interrogata sull'attuazione dell'obbligo di deindicizzazione. Cioè se tale obbligo debba essere interpretato nel senso che in caso di una richiesta legittimamente rivolta al gestore del motore di ricerca, questi debba procedere ad un c.d. «blocco geografico», nel senso sopra descritto, che non consenta, partendo dal nominativo dell'*interessato*, di avere alcun risultato tra quelli per i quali si vorrebbe la cancellazione da qualsiasi estensione del motore di ricerca, per il solo fatto di aver effettuato una richiesta da un indirizzo ip riconducibile allo Stato di residenza del richiedente o, più in generale, all'intero territorio dell'UE.

3. – Preliminarmente va evidenziato che la Corte, benché la domanda vertesse originariamente sull'interpretazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, avendo rilevato che tale normativa a partire dal 25 maggio 2018 è stata abrogata e sostituita contestualmente dal Regolamento (UE) n. 2016/679, ha ritenuto opportuno estendere la propria analisi delle questioni poste anche con riguardo all'attuale quadro normativo vigente, senza limitarsi a quello esistente all'epoca dei fatti, così da rendere tali risposte in ogni caso utili al giudice del rinvio (ma non solo a lui, verrebbe da dire).

Risulta utile per la Corte, inoltre, ricordare che, nel corso del procedimento di fronte alla stessa, Google ha dichiarato di aver già provveduto a modificare i motori di ricerca nazionali configurandoli in modo da non dipendere più dalla versione scelta dal singolo utente nel momento in cui digita il relativo indirizzo web da lui scelto nel browser, bensì questo sarebbe sempre automaticamente reindirizzato alla versione nazionale a seconda della sua presunta collocazione geografica, determinata dallo stesso motore di ricerca in base all'indirizzo ip dell'utente europeo.

Passando all'analisi delle questioni pregiudiziali poste, come era prevedibile, la Corte decide di trattarle insieme, essendo di fatto tutte e tre relative alla definizione esatta della portata territoriale materiale del diritto alla deindicizzazione per i singoli interessati europei e, specularmente, all'obbligo di Google di non fare apparire i risultati prodotti dal proprio motore di ricerca nelle varie versioni che gestisce a livello nazionale in UE, dell'intero territorio dell'Unione e/o a livello extra-europeo. Tutto ciò, ovviamente, con riguardo solo all'ipotesi in cui un utente europeo dal territorio UE, ma anche di un utente qualsiasi da un Paese terzo, decida di effettuare una ricerca partendo dal nome di un interessato.

La Corte con una lucida azione ermeneutica avvia il ragionamento ribadendo i principali punti fermi ormai stabiliti nel 2014, così come sopra ricordati, dai quali fa ripartire la propria azione definitoria, e riassumibili come segue: esiste un «diritto alla deindicizzazione», a specifiche condizioni e per un interessato che veda associati determinati risultati in caso di uso di un motore di ricerca a partire dal proprio nome da parte di un terzo, che va attuato nonostante la mancata rimozione sulle rispettive pagine web riportanti i dati richiamati e anche nel caso in cui sia lecita la pubblicazione sulle relative pagine web di detti dati; non è necessario che l'interessato dimostri che l'inclusione in un elenco di risultati derivante da una ricerca legata al proprio nome gli

debba arrecare un pregiudizio, ma può comunque chiedere che tale informazione venga negata al *grande pubblico*, ricorrendone i presupposti, sulla scorta degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE; il diritto in parola può essere fatto valere dai singoli interessati anche se il titolare del trattamento dei dati personali ha solo uno stabilimento (con una succursale o una controllata che dirige la propria attività di promozione e vendita di spazi pubblicitari) all’interno dell’Unione, rivolgendosi agli abitanti di uno Stato membro ed indipendentemente dal fatto che tale trattamento sia fatto all’interno o meno dell’Unione o che il motore di ricerca sia gestito da un’impresa di uno Stato terzo configurandosi, di fatto, un unico trattamento di dati personali.

Inoltre la Corte precisa che il «diritto alla deindicizzazione», oggi, è regolato dall’art. 17 del GDPR, che disciplina il diritto alla cancellazione e all’oblio, di fatto, riunendoli e definendo i casi nei quali gli interessati possono invocare tale diritto, oltre a fissare i limiti di fronte ai quali quest’ultimo diventa cedevole. Tra i limiti, particolare rilevanza assume il par. 3, lett. a) di detto articolo in cui viene specificato che il diritto all’oblio non si applica quando il trattamento in questione è necessario per garantire l’esercizio del diritto relativo alla libertà dell’informazione anche quando è esercitato tramite la rete internet. D’altra parte sia la Direttiva 95/46, sia il GDPR hanno come obiettivo, alla luce dell’art. 16 TFUE, di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali degli interessati nell’intero territorio dell’Unione e una deindicizzazione massiva su tutte le varianti del motore di ricerca sarebbe idonea a soddisfare tale requisito (p.ti 54 e 55 sentenza).

Proprio nel bilanciamento tra elevato livello di protezione dei dati personali degli interessati (che il GDPR considera come “strumentale” – e dunque subordinato – alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo) presenti sul territorio europeo e di quelli localizzati in Paesi terzi, e garanzia del diritto ad essere informati, si è giocata la partita della delimitazione materiale del «diritto alla deindicizzazione» nella presente pronuncia.

La Corte, infatti, rileva, argomentando e sposando le tesi dell’Avvocato generale, che risulta coerente con il quadro normativo e con la giurisprudenza pregressa riconoscere un diritto alla deindicizzazione nel caso in cui una ricerca sia effettuata a partire dal territorio dell’Unione, alle condizioni già descritte, e che tale diritto vada riconosciuto in linea di principio sull’intero territorio dell’UE dal quale si effettui la ricerca. Ciò anche al fine di rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati al proprio interno (p.to 66 sentenza). Viene comunque lasciata la possibilità alle singole Autorità che hanno già obblighi di coordinamento a livello europeo in materia, di decidere di ridurre ad uno o più Paesi membri l’estensione di tale obbligo in base agli specifici interessi da tutelare (p.ti 67, 68 e 69 sentenza).

Ipotesi ben diversa, invece, è quella di imporre ad un motore di ricerca di rimuovere sempre e comunque detti risultati su tutte le sue estensioni. In tal caso infatti si produrrebbe il risultato che anche su ricerche effettuate (sempre a partire dal nominativo di un interessato, benché europeo) da un utente che si trova in un Paese terzo verrebbe automaticamente negata la possibilità di visualizzare i risultati deindicizzati. Così con l’obbligo di rimozione di detti link da tutte le versioni del proprio motore di ricerca si potrebbe ledere proprio quel diritto di informazione che singoli Paesi terzi avrebbero potuto collocare nel proprio ordinamento in posizione sovraordinata rispetto al diritto alla tutela dei dati personali, facendo una scelta di bilanciamento tra i due diritti differente da quella fatta dal legislatore europeo. A riguardo la stessa Corte rileva che in molti Stati terzi neppure è riconosciuto un diritto alla deindicizzazione (p.to 59 sentenza). Con tale ultima ipotesi si potrebbe avere, quindi, una indebita compressione del diritto costituzionale materiale di Internet di singoli Paesi terzi non consentendo di attuare appieno, in quei paesi che avessero deciso

di far prevalere il diritto all'informazione sul diritto alla tutela dei dati personali, il proprio modello costituzionale di tutela dei diritti.

Peraltro la Corte non esclude, come è stato rilevato in dottrina (O. Pollicino, *Limitare il diritto all'oblio è un rischio*, in *il Sole24Ore*, 24 settembre 2019, nota alla sentenza qui in esame), che tale ordine di rimozione totale possa comunque essere impartito a Google da un Tribunale o da una Autorità europea per quanto attiene ad un interessato presente sul territorio europeo, ma ritiene che tale disposizione debba comunque essere preceduta da una attenta valutazione, nonché da un bilanciamento dei possibili effetti immediati e sostanziali che potrebbero riverberarsi sulla persona coinvolta e che potrebbero derivare anche da un'assenza di pronto intervento (p.to 57 e 58 sentenza), ma – come si dirà oltre – con non poche difficoltà in termini di esecuzione della sentenza nel Paese terzo di destinazione, che in ossequio ai principi del proprio Ordine pubblico interno potrebbe decidere legittimamente di non applicarla.

Quindi in buona sostanza il diritto alla protezione dei dati personali, non costituendo un diritto assoluto, andrà di volta in volta bilanciato, in base al principio di proporzionalità, con gli altri diritti con i quali di volta in volta dovesse venire in conflitto. Ciò al fine di trovare, alla luce dei singoli casi concreti che si dovessero verificare, il miglior rapporto possibile con questi spingendosi, ove necessario e per quanto consentito, anche oltre i confini dell'Unione (p.to 72 sentenza) ma sempre e comunque in modo funzionale alla effettiva tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di un *interessato*.

Infine, può risultare utile rilevare, nel caso di deindicizzazione limitata ad un solo Stato membro, che tale obiettivo può essere perseguito sia non consentendo di raggiungere affatto ad utenti della rete i link interessati, anche con il ricorso a strumenti alternativi (come ad esempio con la citata tecnica del c.d. «blocco geografico»); sia, quantomeno, scoraggiandoli *seriamente* dal raggiungere le informazioni deindicizzate. Così sarà ugualmente perseguito l'obiettivo di non rendere più accessibili alla *grande massa* quei dati collegati al nominativo dal quale è partita la ricerca degli utenti, primo vero obiettivo del diritto all'oblio. Infatti, in via generale, con riguardo proprio al diritto all'oblio, il danno ai diritti fondamentali del soggetto interessato sarebbe determinato non dalla conoscenza da parte di un numero limitato di persone delle informazioni in questione, ma solo ove tale conoscenza fosse facilmente raggiungibile dalla *grande massa* appunto. A riguardo non si può negare che esistano già delle tecniche che potrebbero consentire agli utenti di Internet di aggirare un eventuale «blocco geografico» (es. mascheramento dell'ip, utilizzo di VPN ecc.; ma anche semplicemente un viaggio per fare ricerche on line da un Paese terzo nel quale, a differenza del territorio UE, non vi sia stato un obbligo di deindicizzazione. Resterebbe quindi da capire se tali tecniche siano idonee a non consentire comunque l'accesso a tali informazioni alla *grande massa* e, quindi, se rappresentano o meno un serio elemento dissuasivo in base alle norme vigenti. Ovviamente il giudice o l'Autorità nazionale dovranno valutare anche questo nel decidere, di volta in volta, l'estensione territoriale dell'esercizio del diritto alla deindicizzazione. Così come, nel caso in commento, la Corte ha fatto rinviando al Consiglio di Stato francese tale valutazione.

4. – Sia consentito infine solo il richiamo ad alcune questioni problematiche che non hanno ancora trovato una piena soluzione.

La prima attiene, come già rilevato dalla dottrina (su cui cfr. O. Pollicino, *Google rischia di «vestire» un ruolo para-costituzionale*, *op. cit.*), al fatto che Google attraverso la scelta se riconoscere o meno ad un interessato il diritto alla deindicizzazione (ma anche a seconda dell'estensione territoriale attuativa che dovesse decidere di attuare per ogni singolo caso per tale diritto), di fatto, si trova a svolgere un compito cardine nel

bilanciamento tra interessi in gioco e quindi nella garanzia di diritti fondamentali, assumendo quindi un ruolo di primo piano nel diritto costituzionale materiale di internet, con rilevanti conseguenze sulla migrazione di porzioni di sovranità statale, in tale ambito, verso un soggetto con natura privatistica.

La seconda riguarda l’eventuale esercizio dell’opzione di deindicizzazione su scala globale. Infatti, come visto sopra, potrebbero esistere dei casi nei quali le singole Autorità di controllo dei Paesi membri o le Autorità giudiziarie, dopo aver effettuato il bilanciamento tra gli interessi in gioco, decidano di ordinare al gestore di un motore di ricerca di attuare una deindicizzazione su scala globale, cosa, come ricordato, non vietata dal diritto europeo. Ebbene sul tema si pongono non pochi dubbi applicativi di tale disposizione. Infatti, se con meccanismi sanzionatori si potrebbe cercare di intervenire sull’operatore che ha uno *stabilimento principale* in un Paese membro, risulterebbe difficile invece traslare la responsabilità su un eventuale *rappresentante* in caso contrario. O ancora, come si potrebbe garantire l’*enforcement* del provvedimento per operatori che svolgono la propria attività esclusivamente in Paesi terzi?

La terza ed ultima questione attiene, invece, ad almeno tre ulteriori profili problematici che non sono stati sottoposti alla Corte (su cui per approfondimenti v. Y. Padova, *Is the right to be forgotten a universal, regional, or ‘glocal’ right?*, in *International Data Privacy Law*, 2019, vol. 9, no. 1), ma che potranno assumere un ruolo di primo piano nella corretta determinazione dell’estensione del diritto alla deindicizzazione e che qui, data l’economia del presente lavoro, ci si limiterà solo a richiamare.

*In primis*, infatti, vanno evidenziati tutti i dubbi che restano sulla qualificazione giuridica di Google quale «titolare del trattamento», anche dopo la scelta in tal senso fatta dalla Corte nel 2014, restano di fatto ancora da valutare più approfonditamente tutte le conseguenze giuridiche legate a tale scelta.

Altra questione attiene, poi, alla definizione giuridica delle operazioni poste in essere da un motore di ricerca in fase di catalogazione dei siti web e di risposta ad una ricerca effettuata da un utente, e quindi se il motore di ricerca pone in essere una *singola operazione*, benché da molteplici punti tecnici di accesso, o meno. Infatti, ove si trattasse di una singola operazione questo sembrerebbe aprire maggiori spazi giuridici sul potere d’intervento *globale* da parte delle Autorità nazionali, così come sottolineato dal CNIL nei confronti di Google.

Da ultimo resta da sciogliere il nodo della durata temporale da assicurare al diritto alla deindicizzazione, e quindi al diritto all’oblio. Infatti potrebbe risultare sproporzionata la mancata fissazione di un termine oltre il quale il gestore del motore di ricerca non abbia più l’obbligo di garantire tale diritto. Come è stato recentemente rilevato, peraltro, «the debate cannot be restricted to a contrast between the right to protection of personal data, on the one hand, and the right to freedom of speech and information, on the other. Preserving information, even the less relevant, and even that related to non-public individuals is a way to preserve the collective memory of a society. Museums are filled with ordinary, quotidian artefacts, scraps of parchment or paper containing shopping lists, trivial agreements, and personal communications. They are an invaluable treasure chest of information that our ancestors left us, and that we are at risk of denying to our descendants.

In short, the right to be forgotten is unrelated to the right to privacy, but if misinterpreted could endanger the ability of posterity to learn how we were.» (A. Monti, R. Wacks, *op. cit.*, 114).

Proprio sul terreno della soluzione giuridica e materiale di queste problematiche, e non solo, si giocherà la partita globale dell’affermazione, della conformazione giuridica e della effettività del c.d. «diritto alla deindicizzazione».

